



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 163 del 28/12/2023

Proposta n. 2073/2023

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "MOLINO", UBICATO IN LOCALITA' MOLINO FRATI DEL COMUNE DI CALENDASCO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- in Comune di Calendasco è ancora vigente il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con atto della Giunta Regionale n. 1244 del 24.5.1996 e modificato successivamente con alcune varianti specifiche, poichè il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottato con D.C.C. n. 33 del 28.9.2012 ai sensi della L.R. n. 20/2000, non ha visto il perfezionamento dell'iter di controdeduzione e approvazione entro il termine valido per la salvaguardia stabilito dall'art. 12 della medesima legge;
- con nota n. 66803 del 15.7.2023 (prot. prov.le n. 22811 del 17.7.2023) il Comune di Calendasco ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) a scopo residenziale denominato "Molino", relativo ad un'area posta in località Molino Frati del territorio comunale, presentato dalla "& Energia srl" ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a) della L.R. n. 20/2000;
- il Piano riguarda un'area di superficie pari a mq 11462,00 classificata dal PRG come "Zona C2 - Espansione "Art.43, nello specifico C2.b, Art.43.2 - espansione residenziale, individuata nella Tav.11/4 - Incrociata-Molino Frati di PRG, soggetta ad intervento P.U.A. L'intervento consiste nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, aree verdi attrezzate e reti di servizio) e nell'edificazione, su 10 lotti, di tipologie abitative uni e bifamiliari con box eventuali box fuori terra ed ingressi indipendenti;
- dalla verifica di completezza svolta sulla documentazione pervenuta è risultato che la stessa non fosse esaustiva e, pertanto, con nota n. 25858 del 10.8.2023 sono state richieste al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 12184 del 7.12.2023, n. 12421 del 14.12.2023, n. 12541 del 18.12.2023, n. 12764 del 21.12.2023, n. 12835 del 27.12.2023 (rispettivamente pervenute ai prot. prov.li n. 38653 dell'11.12.2023, n. 39120 del 14.12.2023, n. 39396 del 19.12.2023, n. 40007 del 22.12.2023, n. 40186 del 27.12.2023), mentre i pareri sono pervenuti direttamente dalle Autorità coinvolte;

Richiamati, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e in particolare l'art. 4 relativo all'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonché la delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017 che, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, che prevede sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il quale indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 con cui, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., vengono individuate le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 il quale prevede, altresì, che le Varianti specifiche al P.R.G. e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Calendasco è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della previgente normativa e, pertanto, il Piano attuativo di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9/2008 e viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016), la quale ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, in merito all'espressione del parere sismico, nella quale viene confermata la competenza in capo alla Provincia;

Considerato che il PPIP in esame non costituisce variante alla strumentazione urbanistica comunale, le valutazioni di competenza provinciale attengono unicamente alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008;

Atteso che relativamente alla valutazione ambientale del PPIP il Comune di Calendasco ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, con lo scopo di acquisirne i pareri utili alle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 8060 del 17.8.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 26193 del 18.8.2023);
- del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza reso con nota n. 131294 del 19.12.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 39712 del 20.12.2023);
- del parere reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 213554 del 15.12.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 39304 del 18.12.2023);
- del parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza reso con nota n. 14773 del 19.12.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 39570 del 19.12.2023);

Acquisiti:

- dichiarazione del competente Responsabile comunale in merito all'assenza del vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati, ai sensi della Legge n. 445/1908, della Legge n. 64/1974 e della L.R. n. 7/2004;
- certificato del competente Responsabile comunale attestante che, al momento del deposito e della pubblicazione del progetto, è stata inviata comunicazione alle Autorità Militari;
- dichiarazione in merito all'assenza di osservazioni presentate durante il periodo di deposito del Piano;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Calendasco, provvedimento verifica V.PPIP Molino"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in

materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;

- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dei contenuti del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) a scopo residenziale denominato "Molino", relativo ad un'area posta in località Molino Frati del Comune di Calendasco;
2. di esprimere, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Calendasco, provvedimento verifica V.PPIP Molino"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Calendasco;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
(di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006)

Nell’ambito del Rapporto Preliminare esaminato è stata costruita una metodologia di valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione delle previsioni proposte con il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) da attuare sul territorio comunale di Calendasco che risulta articolata secondo alcune fasi procedurali principali:

- inquadramento geografico
- analisi delle componenti ambientali oggetto di studio
 - stato attuale
 - impatto potenziale
 - misure per la sostenibilità
- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni
- monitoraggio.

Il Rapporto Preliminare è stato predisposto sviluppando le tematiche di cui all’Allegato I al D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., al fine di individuare con riferimento a ciascuna componente considerata, i principali effetti indotti dall’attuazione delle scelte di Piano e di definire le più idonee e corrette azioni di mitigazione ambientale per eliminare o minimizzare gli effetti medesimi.

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal soggetto proponente sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del Testo unico ambientale, considerata la proposta di PPIP, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta esaminata non comporti impatti significativi sull’ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP)
relativa all’insediamento residenziale denominato “MOLINO”
in località Molino Frati in Comune di Calendasco
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. e int..**

La proposta di Piano dovrà in ogni caso, tenere conto dei contenuti dell’istruttoria tecnica svolta, sulla base della quale è stato formulato il presente Provvedimento di verifica, e delle seguenti condizioni di sostenibilità.

- In relazione ai diversi livelli di pericolosità alluvionale individuati sull’area di interesse occorre osservare, in fase attuativa, il rispetto dei limiti/condizionamenti indicati ad esito delle valutazioni specialistiche condotte in ottemperanza alla direttiva regionale DGR n. 1300/2016 di regolamentazione del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale, tenuto anche conto del connesso studio di allagabilità comprensivo dell’assetto e comportamento delle arginature del Po (“Progetto di aggiornamento delle mappe delle aree allagabili complessive relativo all’ambito delle APSFR distrettuali arginate Po, Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno” adottato con Decreto del Segretario Generale n. 44 del 11 aprile 2022). Detti limiti/condizionamenti devono assumersi come prescrittivi nell’ambito degli atti abilitativi riguardanti l’intervento.
- La tavola e scheda dei vincoli deve essere integrata comprendendo tutti i profili di vincolo gravanti sull’area di interesse.
- Considerato che il perimetro est dell’ambito di intervento è in adiacenza alla SP n. 13, nella fase attuativa degli interventi, è necessario il rispetto delle norme di settore.
- Considerato che lungo il perimetro est dell’ambito di intervento si riscontra la presenza di un percorso consolidato di viabilità storica, nella fase attuativa degli interventi, è necessario il rispetto dell’art. 27 delle Norme del piano provinciale.
- Considerato che l’area ricade nell’Unità di paesaggio e subunità 2a dell’alta pianura individuata nell’allegato N6 del PTCP, nella fase attuativa degli interventi occorre rispettare gli indirizzi e le raccomandazioni di cui all’art. 54 delle Norme del piano e di cui all’art. 30 delle NTA del PSC.
- È necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione

e/o compensazione definite nello stesso.

- Occorre rispettare le condizioni di sostenibilità presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
- È necessario che il rilascio del Permesso di costruire sia condizionato all'acquisizione del parere favorevole di IRETI; tale condizione dovrà essere recepita nella convenzione urbanistica.
- Le previsioni contenute nel Piano esaminato sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Preliminare; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.

Infine, a titolo collaborativo si rileva quanto segue:

- In riferimento alla perequazione sociale (PS) prevista dal comma 3 dell'art. 3 delle Norme di PSC per gli ambiti di nuova trasformazione e recepita nella Scheda d'ambito nella misura del 25% della Superficie utile Lorda, si evidenzia che tale dotazione non trova riscontro negli elaborati del PPIP;
- Considerato che il PPIP dà attuazione alle previsioni del PRG in coerenza con la pianificazione del PSC, come consentito dall'art. 4 della L.R. 24/2017 per il periodo transitorio, è necessario che i tempi previsti per l'attuazione degli interventi pubblici e privati e delle rispettive convenzioni urbanistiche siano definiti nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 del sopra citato articolo.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2073/2023 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "MOLINO", UBICATO IN LOCALITA' MOLINO
FRATI DEL COMUNE DI CALENDASCO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI
SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Piacenza lì, 27/12/2023

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**